

All. 3 – Regolamento d'Istituto

Regolamento d'Istituto

PREMESSA

Scopo del regolamento è di dare alcune indicazioni per migliorare la funzionalità della scuola e per favorire l'armonica integrazione delle varie componenti: studenti, insegnanti, personale non docente, genitori.

Il regolamento si articola nei seguenti paragrafi:

- I. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
- II. LA PARTECIPAZIONE DELEGATA NEGLI ORGANI COLLEGIALI. ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
- III. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
- IV. DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
- V. ORARI, ASSENZE, PERMESSI PERMANENTI, USCITE DALL'AULA
- VI. ATTIVITÀ SVOLTE IN MODALITÀ TELEMATICA
- VII. NORME DISCIPLINARI
- VIII. VIAGGI DI ISTRUZIONE
- IX. INCARICHI ESTERNI
- X. STRUTTURE ED ATTREZZATURE
- XI. NORME FINALI

I COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso di almeno 5 gg. lavorativi rispetto alla data della riunione ed essere affissa all'albo dell'Istituto. Lettera e avviso di convocazione devono indicare l'ordine del giorno. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro o su supporto informatico.

Art. 2

Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti eletti dai genitori, da due rappresentanti degli studenti e, a titolo consultivo, dagli eventuali assistenti



addetti alle esercitazioni di laboratorio. I Consigli sono presieduti dal Dirigente o dal coordinatore, delegato dal Dirigente, ed hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica. Al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, spettano le competenze relative al coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari, alla valutazione periodica e finale.

Al Consiglio di classe allargato spettano la proposta delle mete di visite guidate e di viaggi d'istruzione, la formulazione del progetto formativo di classe, i provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente o dal coordinatore di classe, con visto del Dirigente, o su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri.

Art. 3

Il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 membri: il Dirigente, otto rappresentanti del personale Docente, due rappresentanti del personale A.T.A., quattro rappresentanti dei genitori e quattro rappresentanti degli alunni.

Art. 4

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente che appartiene alla componente genitori.

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza dei Consiglieri. Il presidente può disporre una convocazione d'urgenza, senza il rispetto dei termini di cui al precedente comma, quando insorgano motivi che giustifichino tale procedura.

Il Consiglio di Istituto adotta il Piano dell'Offerta Formativa, delibera il Piano annuale ed il conto consuntivo, determina le forme di autofinanziamento, ha competenze su acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature e delibera le mete dei viaggi di istruzione.

L'o.d.g. del Consiglio di Istituto è predisposto dalla Giunta esecutiva e sottoposto all'approvazione ed alla eventuale integrazione del Presidente del Consiglio di Istituto.

In ogni seduta del Consiglio il segretario redige un verbale che deve riportare l'argomento delle discussioni, i nomi dei partecipanti e l'esito di eventuali votazioni. Il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, deve essere depositato presso la segreteria della scuola entro 8 giorni dalla seduta. Una copia del verbale sarà esposta per 15 giorni all'albo dell'Istituto. Non è soggetta a pubblicazione quella parte di verbale che concerne persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

La seduta del Consiglio di Istituto è valida con la presenza di metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano; quando riguardino persone si ricorre a votazione segreta.

Art. 5

La Giunta Esecutiva è costituita dal Dirigente che la presiede, da un rappresentante dei genitori, da uno degli studenti che abbia compiuto il diciottesimo anno d'età e da un docente, nonché da un ATA e dal Direttore Amministrativo che ne è il segretario verbalizzante.

La Giunta è convocata dal Dirigente.

La Giunta predispose il Piano annuale ed il conto consuntivo, l'ordine del giorno del Consiglio di Istituto, da sottoporre al Presidente, prepara i lavori del Consiglio stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Il verbale della riunione della Giunta è depositato entro 5 giorni presso la segreteria della scuola, a disposizione dei membri del Consiglio d'Istituto.



Art. 6

L'organo interno di garanzia dell'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un rappresentante degli studenti e da uno dei genitori nel Consiglio di Istituto e dal coordinatore della classe cui appartiene lo studente sanzionato.

L'organo interno di garanzia decide sui ricorsi presentati dagli studenti per le sanzioni disciplinari e delibera, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto, anche in merito all'applicazione del "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (art. 5, comma 3 del DPR n. 249/98).

II LA PARTECIPAZIONE DELEGATA NEGLI ORGANI COLLEGIALI. ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI**Art. 7**

Gli studenti e i genitori partecipano alla gestione della scuola attraverso loro rappresentanti eletti nei Consigli di classe e d'Istituto, disciplinata dagli artt. 5-8-10 del D.L. 16/04/1994, n. 297. I rappresentanti di tutte le classi e di Istituto possono costituire rispettivamente un comitato studentesco ed un comitato dei genitori, che possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.

Art. 8

Gli studenti e i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 9

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele, per biennio, triennio o per indirizzo.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe al mese. L'assemblea di classe e di Istituto non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Comunicazione della data e dell'ora in cui si terrà l'assemblea verrà data dal Dirigente Scolastico alla classe con apposita circolare che ogni studente dovrà annotare sul diario personale.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Gli accordi relativi alla partecipazione di tali esperti saranno presi dal Dirigente Scolastico entro i limiti e con l'osservanza dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

All'assemblea o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti non impegnati nella vigilanza che lo desiderino.



Art. 10

L'assemblea di Istituto – nel limite delle ore di lezione di una mattinata – deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 gg. di anticipo.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Inoltre nessun allievo è autorizzato ad uscire prima del termine fissato per lo svolgimento dei lavori.

Art. 11

L'assemblea di classe (di n. 2 ore mensili) è convocata su richiesta di almeno un terzo degli studenti o dei due rappresentanti di classe. La richiesta deve pervenire al Dirigente Scolastico con almeno 5 gg. di preavviso. La domanda deve contenere un ordine del giorno chiaramente dettagliato e va sottoscritta anche dai docenti delle ore corrispondenti.

Durante l'assemblea di classe l'insegnante deve essere presente in aula partecipando, se richiesto, all'assemblea e garantendo il rispetto dei principi democratici di partecipazione di ciascuno alla discussione. Nel caso che gli studenti richiedano di discutere senza la presenza dell'insegnante, questi effettuerà la sorveglianza al di fuori dell'aula, riservandosi di intervenire in caso di necessità. Della richiesta sopra citata dovrà essere fatta espressa menzione nel verbale dell'assemblea.

I delegati di classe possono, inoltre, riunirsi in caso di necessità, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, su motivata richiesta della maggioranza assoluta (metà più uno) dei delegati di classe eletti, costituenti il Comitato Studentesco, per la durata massima di 1 ora, per l'approfondimento di problemi interni all'Istituto.

Entro 3 gg. dall'assemblea, deve essere consegnata al Dirigente Scolastico una copia del verbale ad essa relativo.

Per garantire la pubblicizzazione del dibattito, gli studenti hanno a disposizione bacheche su cui affiggere le convocazioni, le deliberazioni ed i verbali delle assemblee.

Art. 12

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano almeno dal 10% dei genitori. In entrambi i casi la richiesta deve pervenire al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.



III DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**Art. 13**

Per lo svolgimento delle attività scolastiche da programmare con adeguato anticipo - di cui agli articoli precedenti - gli studenti possono avere a disposizione le attrezzature e gli strumenti in dotazione della scuola, con l'assistenza degli addetti responsabili.

La scuola potrà essere fruibile anche nel pomeriggio, previo accordo del Dirigente Scolastico con gli Operatori Scolastici e con la presenza di almeno un insegnante, allo scopo delegato.

Art. 14

Gli alunni possono realizzare strumenti di divulgazione e di socializzazione in forma cartacea e/o digitale sui quali pubblicare scritti, opinioni, proposte, nel rispetto delle norme di civile convivenza.

Art. 15

Le lezioni tenute fuori sede rientrano a tutti gli effetti nell'orario curricolare d'istruzione; la loro frequenza è obbligatoria e per esse valgono le stesse disposizioni delle lezioni all'interno dell'Istituto.

Art. 16

Sono previsti, su autorizzazione del Consiglio d'Istituto, viaggi d'istruzione e visite guidate, da programmare, nell'ambito del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, con obiettivi ben motivati e pertinenti ai programmi di studio.

Gli allievi che non partecipano alle iniziative organizzate dalla scuola hanno l'obbligo di frequenza delle lezioni. La durata delle attività e le modalità di partecipazione sono fissate dai criteri deliberati annualmente dal Consiglio d'Istituto.

Art. 17

Per l'affissione, con durata massima di una settimana – con preventiva informazione ed autorizzazione del Dirigente Scolastico - di cartelloni e manifesti negli appositi spazi, è richiesta la data del giorno di affissione e la firma leggibile di almeno una persona che se ne assuma la responsabilità piena; sono considerati violazioni del regolamento e dei principi di democrazia l'eventuale danneggiamento, correzione o asportazione del materiale affisso.

La pubblicazione e la diffusione di documenti, periodici scolastici, manifesti o volantini, di norma, non sono soggette a censura; tuttavia il Dirigente Scolastico, qualora ravvisi in tali pubblicazioni violazioni della legge o del regolamento scolastico, farà sospendere l'affissione e la diffusione, assumendo le iniziative ritenute più opportune.

Art. 18

È vietato a qualunque titolo ogni tipo di pubblicità commerciale all'interno della scuola.

Art. 19

Per quanto riguarda l'utilizzo specifico dei laboratori gli allievi, in base a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08, sono equiparati ai lavoratori dipendenti e sono richiamati al rispetto del regolamento di sicurezza, predisposto per ogni tipologia di attività, secondo le disposizioni dei preposti.

Chiunque frequenta i locali dell'Istituto ha il dovere di rispettare le strutture, gli strumenti e le apparecchiature scolastiche contribuendo alla loro salvaguardia, al fine di evitare danneggiamenti di qualsiasi genere. I danni procurati saranno perseguiti a norma di legge. Tutti sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di pericolo.



Per evidenti ragioni di riservatezza, è vietato agli studenti entrare nella sala insegnanti. L'opera di manutenzione e pulizia è affidata agli Operatori Scolastici e deve essere rispettata ed agevolata. Chiunque utilizzi mezzi motorizzati negli spazi delimitati dai cancelli dell'Istituto "Da Vinci" deve procedere rigorosamente a passo d'uomo, evitando qualsiasi manovra che possa essere pericolosa per cose e persone.

IV DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 20

La libertà di insegnamento e la responsabile iniziativa didattica sono garantite nel quadro degli ordinamenti scolastici (DL. 17/4/94, n. 297, art. 1) e delle indicazioni che gli organi collegiali elaborano per la programmazione didattica.

L'esercizio di tale libertà è "intesa a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali".

Per tutto il personale si applicano le prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/08. Ai sensi dell'art. 19 dello stesso decreto si individuano, all'inizio di ogni anno scolastico, le figure dei "Preposti" e quelle degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, per le quali si applicano le prescrizioni di legge.

Art. 21

Agli insegnanti è riconosciuto il diritto di sperimentazione didattica nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 22

Rientra tra gli obblighi di servizio degli insegnanti la sorveglianza degli alunni, all'ingresso e all'uscita dalla scuola e durante gli intervalli tra le lezioni; i Collaboratori Scolastici provvedono alla vigilanza in tutti i casi di necessità.

Art. 23

La comunicazione tra insegnanti e genitori è assicurata da colloqui regolati da modalità e orari stabiliti dal Collegio dei Docenti, nonché da un libretto, consegnato all'inizio dell'anno scolastico, sul quale ogni alunno annoterà cronologicamente tutti i voti delle singole discipline.

In ogni caso, saranno previsti due ricevimenti generali pomeridiani, che saranno previamente comunicati per iscritto agli allievi.

Art. 24

Il personale non docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario condivide con le altre componenti la responsabile adesione alle finalità e obiettivi che la comunità si pone e collabora per il miglior funzionamento dell'Istituto.



V ORARI, ASSENZE, PERMESSI PERMANENTI, USCITE DALL'AULA

Art. 25

Il rispetto dell'orario deve essere assunto in forma responsabile da studenti, docenti e personale non docente. L'ingresso, la permanenza e le modalità di uscita dai locali scolastici, sia da parte degli allievi che da parte del personale della scuola, deve avvenire secondo quanto stabilito dal "Protocollo di sicurezza Covid-19" e relativi allegati. Il personale insegnante dovrà essere in aula 5 minuti prima dell'orario di ingresso della classe. La vigilanza degli allievi in uscita al termine delle lezioni è affidata al personale docente nell'ultima ora di insegnamento.

Art. 26

Per il personale non docente vige l'orario stabilito dal contratto nazionale di categoria. Il contratto d'Istituto stabilisce i criteri generali per la determinazione dei turni di servizio e per il miglior funzionamento dell'attività scolastica, sentito il parere degli interessati.

Art. 27

Si può accedere agli uffici nei giorni e nell'orario di ricevimento, che verrà affisso nelle bacheche all'ingresso dell'Istituto. Di tale orario verrà data comunicazione scritta agli allievi. Le porte di sicurezza che danno sulle scale antincendio, salvo quanto previsto dal "Protocollo di sicurezza Covid-19" e relativi allegati, non sono utilizzabili per entrare o uscire dall'Istituto, per consentire l'ingresso a terzi né tanto meno per uscire a fumare e per tale ragione vanno considerate come chiuse. Per la sede di Via alla Rocca è consentito utilizzare tali porte per l'uscita degli allievi, al fine di facilitare il deflusso degli stessi.

Art. 28

È fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

Art. 29

Durante le lezioni è severamente proibito l'utilizzo di telefoni cellulari e di qualunque altro apparato multimediale. Stessa norma per strumenti ed oggetti non inerenti l'attività scolastica. L'eventuale inosservanza di tale disposizione comporterà la requisizione temporanea dell'oggetto da parte dell'insegnante, onde consentire il regolare svolgimento della lezione. E' altresì vietato indossare cappelli all'interno dell'Istituto.

Art. 30

È tassativamente vietato fumare per chiunque in tutti i locali dell'Istituto (Legge 16/01/2003 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni). Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Art. 31

Gli alunni che hanno l'esonero alla lezione di religione devono attendere che il docente di religione o chi lo sostituisce entri in classe prima di lasciare l'aula; coloro che hanno scelto l'opzione di uscire dall'Istituto non possono rimanere nei locali scolastici, quelli che hanno scelto l'opzione di attività alternative si recheranno nei locali indicati dai docenti responsabili della loro vigilanza. Se il docente di religione è sostituito da un collega di altra materia, l'alunno è tenuto in ogni caso a seguire in classe l'attività proposta.



Art. 32

Le suddette norme di comportamento devono essere rispettate sia all'interno dell'Istituto che durante le uscite scolastiche. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno alla Dirigenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole. In tali casi saranno applicate, di volta in volta, sanzioni precise che potranno svilupparsi dalla semplice ammonizione a provvedimenti disciplinari con riflessi sul piano della condotta, fino alla sospensione dalle lezioni.

Art. 33

Ad ogni studente è consegnato all'atto dell'iscrizione il libretto personale per la giustificazione delle assenze e per i permessi relativi alle ammissioni posticipate e alle uscite anticipate. In caso di esaurimento, smarrimento etc. di tale documento un secondo libretto sarà consegnato soltanto ai genitori degli alunni minorenni dietro pagamento di una quota fissata annualmente del Consiglio d'Istituto.

Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni devono presentare al Dirigente Scolastico o agli insegnanti all'uopo incaricati la giustificazione sottoscritta da un genitore (o da chi ne fa le veci) o da loro stessi se maggiorenni.

Le cause dell'assenza devono essere adeguatamente specificate. Il Dirigente Scolastico o gli insegnanti sopra indicati potranno rifiutare di giustificare l'assenza non sufficientemente motivata. Le assenze prolungate e/o numerose (in entrambi i casi oltre i 10 giorni nell'arco del mese) saranno segnalate alla famiglia ed i genitori saranno contattati dal coordinatore di classe. La mancata giustificazione è annotata sul Registro di classe.

Art. 34

Le entrate in ritardo e le uscite anticipate di norma non sono ammesse.

Eccezionali deroghe sono consentite per seri e documentati motivi. Le uscite anticipate sono eccezionalmente concesse anche per motivi di salute (o per gravi e documentati motivi).

In questo caso l'apposito modulo del libretto personale, con la richiesta di autorizzazione rivolta dal genitore di alunno minorenne, o dall'alunno stesso se maggiorenne al Dirigente Scolastico, deve essere consegnato in Presidenza entro la prima ora del giorno stesso.

In ogni caso, gli alunni minorenni devono essere prelevati da un genitore nell'uscita anticipata. In caso di impossibilità del genitore è ammesso che lo studente venga preso in custodia all'uscita da un soggetto maggiorenne, munito di delega scritta e firmata da un genitore dello studente.

In assenza di idonee comunicazioni il Dirigente Scolastico, o in sua assenza il collaboratore, potranno rifiutare l'uscita anticipata all'allievo.

Il numero massimo di uscite anticipate è fissato pari a 10 per l'intero anno scolastico per tutti gli alunni (maggiorenni e minorenni); il superamento di tale limite potrà influire sul voto di condotta.

Art. 35

Per indisposizioni improvvise è consentita l'uscita a qualsiasi ora con autorizzazione del Dirigente Scolastico o di suo delegato, purché l'alunno indisposto sia prelevato a scuola da uno dei genitori o da persona maggiorenne riconosciuta dal Dirigente medesimo (o suo delegato).

Art. 36

In caso di sciopero dei mezzi pubblici o di altri eventi pubblici precedentemente stabiliti, saranno autorizzati ad uscire anticipatamente solo gli alunni che avranno la richiesta di permesso di uscita regolarmente compilata. La richiesta dovrà essere corredata da documentazione relativa agli orari dei mezzi pubblici usati. Pertanto, non è richiesta la presenza del genitore.



Art. 37

In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.

Art. 38

In caso di assenza gli alunni sono tenuti ad informarsi sul programma svolto dai vari docenti ed, eventualmente, chiedere approfondimenti sugli aspetti non chiari.

L'assenza non manleva gli alunni dal sottoporsi alle verifiche programmate.

Art. 39

Sono giustificati dagli insegnanti della prima ora di lezione di ogni classe i ritardi occasionali dovuti a cause di forza maggiore.

Art. 40

L'Istituto prevede la possibilità di variare l'orario di ingresso e/o di uscita dalle lezioni in base a particolari e motivate esigenze personali dovute essenzialmente a lunghi tragitti per raggiungere la scuola dalla propria abitazione.

Solamente per validi motivi di trasporto è concesso di uscire od entrare alcuni minuti (non più di 10) dopo l'inizio delle lezioni.

Gli allievi che ritengono di avere diritto a tale agevolazione, che potrà consistere in un permesso permanente di entrata posticipata od uscita anticipata, dovranno presentare domanda su apposito modulo da ritirare presso il personale ATA, e corredare la domanda della scrupolosa descrizione del tragitto seguito, dei mezzi usati, degli orari, e specificare il vantaggio ottenuto mediante l'anticipo/posticipo richiesto.

Una apposita commissione di docenti, a tale scopo costituita, valuterà la domanda e se la riterrà giustificata, rilascerà il permesso permanente. In via provvisoria, in attesa della decisione della commissione, la copia della domanda presentata varrà come permesso provvisorio, e tuttavia non costituirà garanzia che la domanda verrà accettata in via definitiva.

Si fa presente che verranno verificati a campione gli abbonamenti di viaggio, al fine di mantenere valido il permesso di entrata/uscita. Il mancato utilizzo dell'abbonamento comporterà la revoca immediata del permesso.

Art. 41

L'uscita dall'aula durante la lezione è consentita ad un allievo per volta per motivi non futili ed è comunque sempre subordinata al permesso del docente che sta svolgendo la lezione. Non è possibile soffermarsi nei corridoi, negli androni dei servizi, nei pressi del distributore di bevande se non per lo stretto tempo indispensabile.

Art. 42

Durante l'avvicendamento dei docenti, nel cambio d'ora, gli studenti devono mantenere un comportamento corretto e responsabile, evitando di uscire dalle aule o dalle officine. All'arrivo dell'insegnante in aula, non saranno giustificati gli allievi che si trovassero al di fuori della propria aula.



I trasferimenti degli allievi dalle aule ordinarie a quelle speciali e viceversa devono avvenire nel modo più ordinato possibile, senza disturbare le attività didattiche e sotto la sorveglianza dei docenti e/o di personale non docente appositamente incaricato.

Gli allievi che frequentano i laboratori sono tenuti a indossare i dispositivi di protezione individuali come prescritto dal Dlgs. 81/08.

E' severamente vietato agli allievi utilizzare macchine e apparecchiature di ogni tipo senza il consenso congiunto degli insegnanti e dei preposti dei laboratori.

Si ricorda che l'Istituto non può assumersi alcuna responsabilità circa il denaro, gli oggetti personali, gli indumenti, le attrezzature di cui gli allievi dovessero lamentare la mancanza.

Art. 43

Durante l'intervallo la sorveglianza delle rispettive aule, dei corridoi e degli spazi comuni è affidata ai docenti dell'ora antecedente l'intervallo. L'allievo che all'arrivo del professore dell'ora successiva all'intervallo non sarà presente in aula verrà segnalato sul registro di classe. È severamente vietato agli alunni di affacciarsi alle finestre, per evidenti motivi di sicurezza. Gli allievi devono, inoltre, consumare le bibite in prossimità dei distributori automatici e riporre i vuoti negli appositi contenitori. È vietato consumare alimenti e bibite all'interno delle aule scolastiche, durante le ore di lezione. È severamente vietato agli allievi uscire dai cancelli dell'Istituto durante le ore di lezione e nell'intervallo.

Art. 44

I trasferimenti dalla scuola alla palestra e viceversa devono avvenire rigorosamente a piedi, in maniera ordinata e sollecita e sempre accompagnati dai docenti o dagli operatori scolastici a ciò specificamente ordinati (C.M. 153/94).

Per le modalità di accesso e di utilizzo della palestra si fa riferimento al relativo regolamento.

Art. 45

Gli alunni o - in assenza di un responsabile dichiarato - le classi che, per loro negligenza, si rendano responsabili di smarrimenti o di danni materiali arrecati a cose o persone, sono tenuti al risarcimento pecuniario, oltre alle eventuali conseguenze individuali sotto il profilo civile e penale. Ogni alunno è responsabile dell'integrità degli arredi della scuola. Per eventuali danni, qualora non venga identificato il responsabile, risponderanno tutti gli alunni della classe.

VI ATTIVITÀ SVOLTE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 46

Le attività svolte in modalità telematica di cui al presente titolo integrano e/o sostituiscono, solo per eventi di forza maggiore espressamente indicati dalle autorità competenti, le analoghe attività svolte normalmente in presenza.

Didattica a distanza

La scuola, al fine di garantire il successo formativo e la continuità della propria azione didattico-educativa, in caso di sospensione delle attività didattiche istituzionali previste dai calendari scolastici nazionale e regionale per effetto di provvedimenti d'emergenza delle autorità competenti, adotta, in sostituzione della modalità in presenza, modalità di didattica a distanza (successivamente abbreviata DDI, "Didattica Digitale Integrata").



L'erogazione del servizio scolastico in modalità di DDI può avvenire anche in forma complementare alla normale didattica in presenza in casi eccezionali di incapienza delle aule per adeguamento alla normativa speciale in periodi di emergenza sanitaria.

La DDI, nel pieno rispetto del principio di libertà d'insegnamento riconosciuto a ciascun docente e al fine di consentirne la fruizione in forma semplificata da parte di ciascuno studente, è organizzata su piattaforma online unica per l'intero Istituto.

L'accesso alla piattaforma è garantito, a docenti e alunni, previa registrazione degli stessi da parte del personale autorizzato dell'Istituto, salvaguardando i principi stabiliti dalla legge a tutela della privacy.

La piattaforma è configurata da personale dell'Istituto, autorizzato ad ottimizzarla per la fruizione a soli scopi didattici.

Fatte salve previsioni normative differenti, la DDI è:

- obbligatoria per docenti e alunni;
- equiparata alla didattica in presenza per finalità educative e formative;
- equiparata, negli elementi di valutazione che dalla stessa derivano, alla valutazione in presenza, anche al fine dell'ammissione all'anno scolastico successivo.

Ogni docente è tenuto a interagire con gli studenti facendo ricorso al più ampio spettro di possibili funzionalità rese disponibili dalla piattaforma didattica proposta dalla scuola.

L'effettiva presenza degli studenti alle attività didattiche è rilevata con regolarità dai singoli docenti a mezzo registro elettronico e rendicontata a fine periodo in fase di scrutinio.

Gli studenti fruiscono delle attività di DDI osservando le seguenti regole:

1. si predispongono alle videolezioni in modo consono alle stesse, in particolare:
 - a. indossando il normale abbigliamento che userebbero per una lezione in presenza;
 - b. seguendo le lezioni in ambienti privi di rumori di fondo;
 - c. garantendo, in linea di massima, solo l'inquadratura del volto e, alle spalle, sfondi appropriati;
2. partecipano individualmente (salvo alunni appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella medesima classe o nei casi in cui è necessaria una concreta attività di sostegno alla persona) mediante login alla piattaforma con l'account personale;
3. attendono l'apertura delle videolezioni da parte dei docenti;
4. accedono alle attività proposte dai docenti con puntualità;
5. rispondono all'appello garantendo la propria identità mediante l'apparizione in video o, solo in casi eccezionali, con la sola verifica della propria voce;
6. dichiarano l'ingresso nella videolezione in caso di ritardo;
7. disinseriscono il proprio microfono;
8. chiedono la parola ordinatamente ricorrendo agli appositi strumenti garantiti dalla piattaforma in uso (ad es. con l'alzata di mano);
9. attivano il proprio microfono per interventi appropriati nella lezione solo dopo aver ottenuto il consenso del docente;
10. non diffondono né pubblicano, al di fuori della piattaforma in uso nella scuola, per nessuna ragione e con nessun mezzo, eventuali registrazioni delle lezioni svolte, anche se effettuate e diffuse al gruppo-classe dal docente;
11. mantengono sempre in efficienza la strumentazione necessaria al collegamento (PC, microfono, videocamera ecc.).

L'infrazione alle regole di cui sopra, su proposta di un singolo docente o del personale della scuola che amministra la piattaforma didattica, può essere sanzionata con annotazioni sul registro elettronico e, in base alla gravità dei fatti, con provvedimenti di sospensione dalle lezioni.



In particolare:

- a) per una o più infrazioni lievi (fino ad un massimo di tre) annotate sul registro elettronico, sospensione fino a tre giorni dalle lezioni;
- b) per infrazioni gravi o per più di tre infrazioni lievi, annotate sul registro elettronico, accumulate in brevissimo tempo, per le quali non si è ancora provveduto a comminare la sospensione fino a tre giorni, sospensione da quattro a quindici giorni, a seconda del livello di gravità;
- c) per fattispecie gravissime, rinvio del provvedimento disciplinare direttamente al Cdi per le sanzioni ritenute necessarie.

La casistica di cui sopra integra, dettagliandola, la casistica generica delle sanzioni prevista nella successiva sezione "Norme disciplinari" (Art 47).

Funzionamento degli Organi collegiali in modalità telematica

La scuola, al fine di garantire lo svolgimento delle attività degli organi collegiali ed ogni altra forma di partecipazione attiva della comunità scolastica per l'organizzazione del servizio pubblico cui è preposta, in caso di sospensione delle attività in presenza per effetto di provvedimenti d'emergenza delle autorità competenti, ricorre a forme di partecipazione collegiale alle riunioni in modalità telematica.

Le riunioni sono convocate secondo la normale prassi seguita nell'Istituto per le riunioni in presenza e sono programmate, su piattaforma online scelta dalla scuola, nel pieno rispetto delle norme che garantiscono la tutela della privacy dei partecipanti e la riservatezza dei contenuti trattati.

Di ciascuna delle riunioni online svolte dagli organi collegiali e per qualunque altra riunione sia ritenuto necessario, viene redatto apposito verbale e sono seguite le consuete regole di partecipazione applicate alle riunioni in presenza.

In caso di votazione, salvo specifica previsione normativa, su richiesta anche di un solo docente, si procede per appello nominale con dichiarazione di voto esplicita dei partecipanti; diversamente si procede con la dichiarazione dei soli voti contrari e astenuti.



VII NORME DISCIPLINARI

Art. 47	Art. 48
<i>Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze passibili di sanzioni:</i>	<i>Le mancanze disciplinari di cui all'art. 47 vengono così sanzionate:</i>
1. Comportamenti lesivi della sicurezza sanitaria:	
1.a violare le regole imposte dal "Protocollo di sicurezza Covid-19" e relativi allegati.	<p><i>allontanamento dalla comunità scolastica (fino a un massimo di 15 giorni)</i> nei casi riconducibili ai comportamenti lesivi della sicurezza sanitaria, di seguito specificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato o improprio uso della mascherina protettiva; - mancato rispetto del distanziamento interpersonale; - mancato rispetto delle norme di igienizzazione personale previste per l'accesso e la permanenza nei locali della scuola; - spostamenti casuali e non autorizzati per la classe e negli altri locali dell'istituto; - danneggiamento o modifica della segnaletica di sicurezza; - spostamento dalla collocazione originaria degli arredi e/o della strumentazione in uso nei locali scolastici. <p>In tutti i casi sopra citati, data la gravità dei comportamenti attuati, che potrebbero causare danni collettivi enormi, i procedimenti disciplinari possono essere presi con convocazione immediata del Consiglio della Classe di appartenenza dell'alunno/a, prescindendo dal lasso di tempo di 5 giorni di preavviso alle parti interessate.</p>
2. Comportamenti lesivi della dignità personale e della sicurezza:	
<p>2.a limitare la libertà di azione, di espressione e di pensiero, di coscienza e di religione di chiunque, all'interno della comunità scolastica;</p> <p>2.b pronunciare espressioni offensive, volgari, oltraggiose e assumere atteggiamenti di provocazione;</p> <p>2.c urtare, minacciare, alzare le mani su chiunque, in particolare sui compagni più piccoli;</p> <p>2.d danneggiare, sottrarre indebitamente oggetti personali e denaro ai legittimi proprietari;</p> <p>2.e introdurre nei locali scolastici strumenti di offesa o comunque tali da minacciare l'incolumità personale;</p> <p>2.f introdurre nei locali scolastici bevande alcoliche e materiali non convenienti alle finalità educative e formative;</p> <p>2.g introdurre, consumare, spacciare sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo;</p> <p>2.h tenere, durante le lezioni fuori sede, le gite e i viaggi d'istruzione, un comportamento che possa anche solo potenzialmente porre in pericolo l'incolumità dello studente stesso, dei compagni, degli insegnanti, degli accompagnatori e di qualsiasi soggetto esterno.</p>	<p><i>allontanamento dalla comunità scolastica (fino a un massimo di 15 giorni)</i></p>



3. Negligenze nei doveri scolastici e mancato rispetto delle norme della comunità scolastica:	
<p>3.a mancato rispetto della disciplina delle assenze, dei permessi di entrata e di uscita;</p> <p>3.b venir meno alle elementari regole della convivenza civile, nonché alle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto e dalle circolari del Dirigente Scolastico; tenere un comportamento di negligenza abituale (esempio: assenze reiterate e/o sistematiche), entrata reiterata in ritardo, uscita sistematica dall'aula ad ogni cambio d'ora, ripetuta rumorosità nel tragitto da e per la palestra, i laboratori e le aule speciali etc.);</p>	<p>ammonizione scritta. L'ammonizione per motivi gravi e/o le ammonizioni ripetute prevedono la convocazione della famiglia</p>
<p>3.c utilizzare qualunque apparecchio multimediale durante le lezioni e durante le attività didattiche all'interno dell'edificio scolastico;</p> <p>3.d riprendere, filmare, fotografare in aula durante le ore di lezione, le assemblee di classe o di Istituto, senza esplicita autorizzazione dei docenti;</p>	<p><i>allontanamento dalla comunità scolastica (fino a un massimo di 15 giorni)</i></p>
<p>3.e disturbare durante le ore di lezione e di assemblea di classe e d'Istituto;</p> <p>3.f esporre nelle aule e nei locali scolastici fogli o manifesti di vario tipo senza la preventiva autorizzazione dei docenti o del Dirigente Scolastico;</p> <p>3.g fumare nei locali interni della scuola e nelle pertinenze;</p> <p>3.h attivare un comportamento scorretto, non sincero e non collaborativo, tale da falsare i rapporti scuola-famiglia (non consegnare, smarrire o alterare compiti da firmare, non comunicare o alterare valutazioni, note e/o informazioni consegnati dai docenti o dal Dirigente Scolastico; non consegnare o alterare giustificazioni e permessi d'entrata posticipata e/o d'uscita anticipata);</p>	<p>ammonizione scritta. L'ammonizione per motivi gravi e/o le ammonizioni ripetute prevedono la convocazione della famiglia</p>
<p>3.i non attenersi alle norme che regolano i viaggi di istruzione e le visite guidate;</p> <p>3.j arrecare disturbo ai compagni, ai docenti, agli accompagnatori e ai soggetti esterni durante le lezioni fuori sede;</p> <p>3.k mancato rispetto delle regole che disciplinano la Didattica Digitale Integrata;</p>	<p><i>allontanamento dalla comunità scolastica (fino a un massimo di 15 giorni)</i></p>



4. Comportamenti lesivi del patrimonio della scuola:	
<p>4.a sporcare, rovinare in qualsiasi modo le pareti, i pavimenti, gli infissi, gli ambienti interni ed esterni dell'edificio scolastico (aule, corridoi, laboratori, servizi igienici, scale, palestre, spogliatoi, ecc.);</p> <p>4.b arrecare danno agli impianti idrici, elettrici, audiovisivi, etc.;</p> <p>4.c danneggiare le suppellettili della scuola, le attrezzature dei laboratori, delle palestre, gli strumenti relativi alla sicurezza, le tecnologie informatiche, i libri della biblioteca e qualsiasi altra cosa facente parte del patrimonio scolastico o assegnata in uso alla scuola;</p> <p>4.d utilizzare comunque i macchinari, gli strumenti e gli utensili delle officine, dei laboratori, delle aule speciali e le attrezzature della palestra senza l'esplicita autorizzazione del docente e/o del responsabile;</p> <p>4.e deturpare, distruggere, danneggiare il patrimonio artistico, architettonico, storico e il paesaggio ambientale (urbano e rurale) durante le lezioni fuori sede, le gite e le visite d'istruzione.</p>	<p style="text-align: center;">ammonizione scritta.</p> <p style="text-align: center;">L'ammonizione per motivi gravi e/o le ammonizioni ripetute prevedono la convocazione della famiglia.</p> <p style="text-align: center;">Può essere inflitto anche <i>l'allontanamento dalla comunità scolastica</i> se si riscontra il dolo.</p> <p style="text-align: center;">Comunque sempre è dovuto il risarcimento dei danni.</p>
	<p><i>Qualora ciascuna delle fattispecie di cui ai punti 1. 2. 3. e 4. dell'art. 47 sopra citato, sia aggravata da comportamenti di grave disprezzo e/o pericolosità per la persona o la strumentazione della scuola, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, commisurato alla gravità di quanto commesso ovvero al permanere della situazione di pericolo. La sanzione, sulla base delle contestazioni di addebito formulate allo studente, può concludersi, in casi di estrema gravità, con la sospensione fino al termine delle lezioni e dagli scrutini finali.</i></p>
	<p>Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p>

In tutti i casi in cui è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica, allo studente potrà essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica stessa. Nei periodi di allontanamento l'Istituto provvederà per quanto possibile a curare il rapporto con lo studente e con i genitori per preparare il suo rientro a scuola.

Le sanzioni di cui ai precedenti punti possono concorrere a determinare il voto di condotta.



Art. 49

Sono competenti ad erogare le sanzioni:

- a) per l'ammonizione scritta: il singolo docente e il dirigente scolastico;
- b) per il sequestro temporaneo di oggetti pericolosi o illegali ovvero turbativi dell'ordine o dell'azione didattica: il collaboratore scolastico, il singolo docente e il dirigente scolastico;
- c) per sanzioni che non comportino l'allontanamento dalla scuola: il docente testimone del comportamento sanzionabile, unitamente al coordinatore di classe e al dirigente scolastico.
- d) per l'allontanamento fino a quindici giorni: il Consiglio di classe nella sua composizione allargata, quando presente;
- e) per l'allontanamento superiore a quindici giorni: il Consiglio di Istituto.

Lo studente imputato di comportamenti sanzionabili deve essere obbligatoriamente sentito perché possa esprimere le sue ragioni. Di ogni azione disciplinare, a esclusione delle lettere a) e b) del presente articolo, viene redatto apposito verbale; copia ne viene consegnata all'alunno e, in caso si tratti di minore, ai genitori. Le sanzioni sono immediatamente applicabili.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all'organo di garanzia, il quale è composto dal dirigente, da un rappresentante degli studenti e da uno dei genitori nel consiglio di Istituto, dal coordinatore della classe cui appartiene lo studente sanzionato.

VIII VIAGGI DI ISTRUZIONE**Art. 50**

I viaggi d'istruzione e le visite didattiche sono importanti momenti d'integrazione dell'esperienza culturale degli allievi e contribuiscono alla loro maturazione globale formandoli anche nelle regole della socializzazione.

Art. 51

Al viaggio d'istruzione deve partecipare, se possibile al completo (con il limite minimo della metà), la comunità classe.

Le mete devono essere indicate dal Consiglio di classe e collegate ai progetti didattici al fine di conferire un carattere formativo al viaggio.

Il viaggio d'istruzione deve essere inserito nel programma didattico della classe e quindi proposto nelle prime riunioni del Consiglio di classe dell'anno.

I viaggi di più giorni sono ammessi dalla classe terza.

Possono essere autorizzate gite di tre giorni e due notti anche per classi seconde particolarmente meritevoli nelle quali non vi siano stati alunni oggetto di provvedimenti disciplinari di sospensione dalle lezioni e il rendimento generale raggiunga la media del 7.

I costi devono essere contenuti, al fine di consentire la più ampia partecipazione.

Le classi che svolgono attività sportiva sulla neve o in altro ambiente naturale devono essere accompagnate da un insegnante di educazione fisica (almeno uno per gruppo).

I partecipanti al viaggio sono tenuti, anche se maggiorenni, a seguire i programmi proposti dai docenti accompagnatori e non sono autorizzati ad allontanarsi dagli stessi.

Il comportamento dei partecipanti deve essere in sintonia con il progetto formativo della scuola, si applica, in ogni caso, il regolamento di disciplina d'Istituto.

Sono strettamente vietati detenzione e consumo di alcolici di qualsiasi tipo per l'intera durata del soggiorno; il mancato rispetto di tale norma, anche da parte dei maggiorenni, sarà da considerarsi grave mancanza disciplinare.



Gli alunni che hanno riportato 6 in condotta o che abbiano varie note disciplinari sul registro di classe o che nei viaggi d'istruzione o visite guidate precedenti si siano resi responsabili di danni o di un comportamento disdicevole, non sono autorizzati a partecipare al viaggio.

I viaggi d'istruzione devono svolgersi entro il 30 aprile.

Per i viaggi all'estero è obbligatoria la presenza di un docente accompagnatore che conosca correntemente la lingua dello stato che si va a visitare o, almeno, la lingua veicolare.

Ogni classe dovrà essere accompagnata da propri docenti, i quali sono responsabili per l'intera gita dei propri allievi. Gli accompagnatori dovranno essere almeno uno ogni quindici alunni. Nel caso di viaggi di comitive di meno di quindici alunni, gli accompagnatori dovranno comunque essere due, indipendentemente dal numero degli allievi. All'atto della programmazione dei viaggi dovrà essere previsto anche un accompagnatore di riserva.

I viaggi d'istruzione dovranno essere organizzati tramite agenzie e le quote versate in bilancio; sono vietate raccolte di denaro all'interno dell'Istituto.

Non possono partecipare ai viaggi d'istruzione coloro che non operano all'interno dell'Istituto.

Per mancanze giudicate di particolare gravità dai docenti accompagnatori sarà telefonicamente avvertita la famiglia perché provveda al rientro del figlio, senza rimborsi di nessun tipo.

Art. 52

Il Consiglio di classe promuove e pianifica uscite didattiche nell'ambito di iniziative culturali, sportive, di orientamento, ecc. Tali iniziative saranno annotate sul registro di classe entro il giorno precedente l'uscita. Per ogni iniziativa che si svolge all'esterno dell'Istituto scolastico, alle famiglie sarà richiesto il consenso tramite opportuna manleva.

Le visite didattiche si svolgono nell'arco di una sola giornata o per parte di essa. Al Consiglio di classe spetta l'approvazione dell'uscita e la designazione dell'accompagnatore.

Le visite didattiche si configurano come lezioni tenute all'esterno dell'Istituto e per tale ragione la partecipazione degli alunni è obbligatoria. Le assenze devono essere giustificate il giorno successivo all'uscita.

IX INCARICHI ESTERNI - RAPPORTI CON LE AZIENDE – ATTIVITA' DI STAGE

Art. 53

Al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, e la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.

Il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina annualmente le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Art. 54

Le attività svolte all'esterno degli edifici scolastici devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro; in particolare, le attività di stage aziendali dovranno essere regolamentate mediante apposite convenzioni, secondo le modalità contenute nel modello approvato. Il modello approvato dovrà essere redatto nel rispetto anche dei principi dettati dal D.Lgs. 81/08 nonché delle disposizioni legislative relative alla tutela del lavoro minorile.

Il docente accompagnatore per le attività esterne dovrà sempre avere a disposizione, durante le stesse, il pacchetto di medicazione, reso a disposizione in Istituto.



X STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Art. 55

L'Istituto è dotato di palestra, biblioteche, officine, laboratori e aule speciali.

Per il funzionamento di alcuni dei predetti locali si fa esplicito riferimento ai rispettivi regolamenti, redatti anche in considerazione delle disposizioni relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro, di cui al D.Lgs 81/08. Si ricorda, come norma generale, che per accedere a tali strutture è sempre necessaria la presenza del docente interessato e/o del responsabile della struttura che in tale circostanza ricopre anche la funzione di "Preposto", ai fini del D.Lgs. sopra citato.

XI NORME FINALI

Art. 56

Per il patto educativo di corresponsabilità di cui l'art. 5 bis del D.P.R. 21 del novembre 2007 n° 235, allegato in calce, sono previste le seguenti modalità di sottoscrizione, elaborazione e revisione:

- Sottoscrizione: è richiesta all'atto dell'iscrizione dell'alunno alla scuola contestualmente alla domanda.
- Elaborazione: è curata dalla commissione P.O.F. dell'Istituto ed è approvata dal Collegio Docenti.
- Revisione: eventuali modifiche e integrazioni saranno apportate dalla commissione P.O.F. e approvate dal Collegio Docenti sentiti i rappresentanti dei genitori e degli alunni.

Art. 57

Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento saranno approvate dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza dei 2/3 dei componenti. Le istanze di modifica possono essere presentate o dal Consiglio stesso o da una delle sue componenti.

Le norme del regolamento e le eventuali modifiche vengono rese pubbliche all'interno dell'Istituto in modo ciclico all'inizio di ogni anno scolastico, mediante affissione all'albo, nelle bacheche delle diverse sedi dell'Istituto e all'interno del registro di classe.

Il presente Regolamento, le cui ultime integrazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto in data 14 settembre 2020, modifica e sostituisce il precedente.

Per quanto non espressamente qui indicato si fa riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 24/06/1998, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni), di cui il presente regolamento costituisce la coerente attuazione.

